



Determina n. 33/2021 del 26/11/2021

Assunzione impegno di spesa al cap. 14.11 "Consulenze legali e amministrative" del Bilancio preventivo 2021 per la consulenza legale dell'Avv. Federico Gualandi nel ricorso in cassazione presentato dal dott. *omissis* avverso la delibera di sanzione n. 236/2017- CIG: ZE9341EA6A

II RUP

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 e in particolare l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale "Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine" e l'art. 12, comma II, lett. e) ai sensi del quale "Il Consiglio cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede all'art. 1 che "Direttore è il responsabile dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente; in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio su proposta del Consigliere tesoriere, le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere";

Visto altresì l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede che "Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere, nell'ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice, oppure, ove esistenti, dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità, nell'ambito delle dotazioni loro assegnate";

Richiamato il Regolamento di Funzionamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 196 del 28/12/2021, il quale prevede all'art. 14 che il Consigliere Tesoriere "Assume la qualità di direttore facente funzioni nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato o in caso sia assente per ragioni di salute o personali";

Richiamato altresì il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020, il quale all'art. 3 prevede che "In mancanza di un'espressa disposizione del Consiglio dell'Ordine, il RUP è il Consigliere Tesoriere in qualità di direttore facente funzioni, ovvero, laddove esistente, il dirigente o il dipendente con funzioni direttive";

Premesso che con delibera n. 236/2017 il Consiglio ha irrogato al dott. *omissis* la sanzione della sospensione per un periodo di quindici giorni dall'esercizio della professione;

Premesso che l'Iscritto ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Bologna e, successivamente, innanzi alla Corte d'Appello, perdendo la causa in entrambi i gradi di giudizio e venendo condannato a rifondere al resistente, ovvero all'Ordine, le spese di lite.

Premesso che con delibera n. 134/2019 il Consiglio, a seguito del ricorso presentato presso la Corte D'Appello da parte del dott. *omissis*, aveva conferito incarico per la difesa dell'Ordine all'Avv. Sara Saguatti, collaboratrice dello studio legale Gualandi & Minotti;

Premesso che in data 02 Novembre u.s. (ns. prot. n. 3853 del 02/11/2021) l'Avv. Sara Saguatti ha trasmesso all'Ordine il ricorso in Cassazione proposto dal dott. *omissis* avverso il provvedimento n. 31572971s emesso dalla Corte d'Appello di Bologna;



Dato atto che, con deliberazione n. 240 del 25/11/2021, il Consiglio ha deliberato la costituzione in giudizio nel ricorso in Corte di Cassazione proposto dal dott. *omissis* e l'affidamento di apposito incarico all'Avv. Gualandi dello Studio legale Gualandi & Minotti, in quanto collaboratore della consulente già affidataria che ha maturato esperienza in materia e ha già difeso con successo questo Ordine nei precedenti gradi di giudizio;

Considerato pertanto che risulta necessario assumere il conseguente impegno di spesa;

Dato atto che, a questo proposito, è stato chiesto un preventivo all'avv. Gualandi e che l'offerta pervenuta in data 22/11/2021, prot. n. E21-4168 per attività di assistenza nel ricorso in oggetto prevede un onorario complessivo di € € 11.597,47 così suddiviso:

Fase di studio della controversia	€ 3.240,00 +
Fase introduttiva del giudizio	€ 2.700,00 +
<u>Fase decisionale</u>	<u>€ 1.690,00 =</u>
Totale	€ 7.630,00 +
Spese generali 15%	€ 1.144,50 +
<u>Domiciliazione in Roma</u>	<u>€ 366,00 =</u>
Competenze	€ 9.140,50 +
<u>Contributo Previdenziale Cassa Avvocati 4%</u>	<u>€ 365,62 =</u>
Imponibile	€ 9.506,12 +
<u>IVA 22% su € 9.506,12</u>	<u>€ 2.091,35 =</u>
Totale complessivo	€ 11.597,47

Accertato che l'importo complessivo è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2021, come voce di costo da imputare sul capitolo 14.11 – Consulenze legali e amministrative e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 14.11 del bilancio 2021 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

Determina

per i motivi di cui in premessa:

- Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 11.597,47 onnicomprensivi da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2021, sul cap. 14.11 – Consulenze legali e amministrative per la consulenza legale dell'Avv. Federico Gualandi nel ricorso in cassazione presentato dal dott. *omissis* avverso la delibera di sanzione n. 236/2017;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

Bologna, 26/11/2021

Il Tesoriere
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna
(Dott. Mattia Salati)

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti